



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138/140 – 53100 SIENA

Tel: centralino +39 0577 248111 – fax +39 0577 270245

E-mail: sabap-si@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it

Sito internet: www.sabap-siena.beniculturali.it

ACCORDO ex articolo 25, comma 14 del D. Lgs. 50/2016

concernente le attività di VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO e le forme di DIVULGAZIONE DELLE INDAGINI nell'ambito del progetto denominato "Interventi di miglioramento della diga di Drove – Cepparello. Procedura riferita a Decreto 3/4/2006 N. 152"

L'anno 2020 (duemilaventi)

tra

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SIENA, GROSSETO E AREZZO con sede in Siena, via di Città 138/140, rappresentata dal Soprintendente Dott. Andrea Muzzi (di seguito "Soprintendenza")

e

ACQUE SPA con sede in via Garigliano n.1 Empoli (FI)

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e ss.mm.ii. (di seguito Codice) e in particolare l'articolo 28, comma 4, che prevede misure cautelari e preventive a tutela del patrimonio archeologico;

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (di seguito Codice Contratti Pubblici) e in particolare gli articoli 95 e 96 relativi alla verifica preventiva dell'interesse archeologico in materia di lavori pubblici;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (di seguito Nuovo Codice Appalti) e in particolare l'articolo 25 relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico in materia di lavori pubblici;

VISTO che l'articolo 25, comma 14 del Nuovo Codice Appalti prevede che il Soprintendente competente del territorio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l'Amministrazione Appaltante stipulino un apposito accordo al fine di disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione in relazione alle attività di archeologia preventiva, nonché per regolamentare le forme di documentazione e divulgazione dei risultati delle indagini;

VISTA la circolare n. 10/2012 della Direzione Generale per le Antichità recante indicazioni operative in merito alle procedure di archeologia preventiva;

VISTA la circolare n. 1/2016 della Direzione Generale per le Antichità "Disciplina del procedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dagli articoli 95 e 96 del Decreto Legislativo 14 aprile 2006, n.163, per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, sia in sede di progetto preliminare che in sede di progetto definitivo ed esecutivo, delle aree prescelte per la localizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all'annesso Allegato 1";



VISTO il DM del 23/1/2016 “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208” a seguito del quale è stata modificata l’articolazione degli uffici delle Soprintendenze;

VISTO che la Soprintendenza, visionata documentazione progettuale di dettaglio, la Relazione Paesaggistica e l’allegata Relazione geologica, ha richiesto che l’intervento sia sottoposto alle procedure di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25, comma 8 del Nuovo Codice Appalti (ovvero dell’art. 96, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici), in quanto lo studio sopra citato ha confermato l’interesse archeologico delle aree oggetto di progettazione;

LE PARTI FIRMATARIE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Principi generali

Le parti si impegnano, nel rispetto delle disposizioni di legge e nell’ambito delle proprie funzioni, a sostenere e sviluppare in un rapporto di leale collaborazione le attività e iniziative di seguito descritte. A tal fine la Soprintendenza e Acque spa nominano un Responsabile, che per Acque spa coincide con il R.U.P., mentre per la Soprintendenza con il Funzionario Archeologo di zona

Articolo 2 – Definizione degli interventi

Gli interventi di archeologia preventiva consistono nell’esecuzione di saggi archeologici e, ove necessario, sondaggi e scavi anche in estensione insieme ad analisi geofisiche mirate. Acque spa si impegna a predisporre un piano di indagini archeologiche in cui dimensioni, frequenza e profondità dei saggi vengano valutate secondo quanto concordato con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, nel rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori. Se dai sondaggi dovessero emergere elementi archeologicamente significativi in giacitura primaria, saranno eseguiti scavi anche in estensione con modalità che saranno definite in seguito.

Articolo 3 – Aree degli interventi

Le aree di intervento coincidono nei tratti di scavo previsti dal progetto definitivo

Per l’effettuazione degli interventi Acque spa predispone, ove necessario, i decreti di occupazione temporanea e sostiene i relativi oneri economici; i cantieri sono allestiti nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008; articoli 39, 151 del DPR. n. 207/2010; D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.) a cura e spese di Acque spa.

Articolo 4 – Durata degli interventi

Gli interventi di cui all’art. 3 dovranno essere avviati entro 6 (sei) mesi dall’approvazione del Progetto Definitivo e conclusi entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla data di consegna dei lavori

Articolo 5 – Monitoraggio dei lavori in corso d’opera

Date le caratteristiche del Progetto e le aree di rischio individuate sul tracciato, anche in una fase esecutiva del progetto verrà inoltre effettuata la sorveglianza archeologica continua dei lavori di scavo in corso d’opera a carico della committenza.

Articolo 6 – Documentazione

La documentazione completa relativa agli interventi di cui all’articolo 2 e alla sorveglianza di cui all’articolo 5 sarà consegnata da Acque spa alla Soprintendenza entro e non oltre 6 (sei) mesi dal termine dei singoli interventi. Un estratto significativo di tale documentazione sarà consegnato entro 30 (trenta) giorni dalla fine dei singoli



interventi di cui all'articolo 2, per consentire l'elaborazione, da parte del direttore scientifico della Soprintendenza della relazione archeologica definitiva di cui all'articolo 9 affinché possano essere dettate le prescrizioni per il progetto esecutivo.

La documentazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 5, che comprende la schedatura dei reperti mobili rinvenuti, dovrà essere redatta sulla base degli standard catalografici ICCD utilizzando le schede in uso presso la Soprintendenza.

Gli elaborati forniti dovranno rispondere ai seguenti requisiti generali:

Testi e schede di Unità Stratigrafica: su supporto cartaceo ed elettronico, in formati aperti o comuni: .odt, .rtf, .doc; eventuali tabelle in formato .ods o .xls.

Documentazione di rilievo grafico: su supporto cartaceo (rilievi di base in scala 1:100 per posizionamento e georiferimento sulla cartografia di progetto; rilievi di dettaglio in scala 1:20, eventualmente in scala più grande per casi particolari, da concordare) ed elettronico (elaborazioni da CAD in doppio formato .dwg e .dxf, file GIS: shapefile su proiezione specificata UTM32-ED50 e UTM-WGS84);

Documentazione grafica di materiali mobili e fotografie: su supporto cartaceo ed elettronico; immagini raster con risoluzione ad almeno 300 dpi per fotografie e ad almeno 600 dpi per disegni al tratto destinati alla pubblicazione, in formato .tif o .jpg; immagini *vector* in formato .svg o .eps.

Rilievi, piante, fotografie, tavole, tabelle etc. devono essere numerate progressivamente, in gruppi tra loro distinti, e corredate di un indice generale con didascalia per ciascun numero.

I soggetti incaricati saranno tenuti ad inviare settimanalmente con modalità da concordare agli Uffici periferici del MIBACT un sintetico report riguardante l'avanzamento delle attività.

Articolo 7 - Direzione degli interventi

Per gli interventi indicati agli articoli 2 e 5 Acque spa responsabile del Progetto assicura, nel rispetto della normativa vigente in materia, la presenza del Direttore dei Lavori e del Responsabile della Sicurezza, mentre il funzionario incaricato della Soprintendenza è responsabile della direzione scientifica dei sondaggi eseguiti durante l'indagine anche in relazione ai successivi eventuali interventi di tutela e valorizzazione dei beni archeologici rinvenuti.

Ferma restando la direzione scientifica della Soprintendenza, Acque spa responsabile e la medesima Soprintendenza valutano congiuntamente l'organizzazione dei singoli cantieri in riferimento agli aspetti inerenti gli interventi archeologici.

Articolo 8 - Esecuzione degli interventi e oneri economici

Le attività di cui agli articoli 2 e 5, sono poste totalmente a carico di Acque spa senza alcun onere per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e la gestione di tali spese sarà regolamentata con atto separato.

Ai sensi dell'art. 25, co. 14 del Nuovo Codice appalti, sarà riservata anche una cifra per la documentazione e lo studio post scavo, la schedatura dei materiali, la pubblicazione dei risultati e l'organizzazione di eventuali mostre, secondo le modalità indicate nei successivi articoli 10 e 12. Tale cifra non deve essere inferiore al 10% del totale delle somme destinate alle attività di indagine archeologica.

Gli scavi archeologici sono eseguiti da imprese in possesso dei requisiti di legge in materia di qualificazione; il direttore tecnico dei lavori di scavo archeologico, ai sensi dell'articolo 248, comma 5 del Regolamento di attuazione del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., deve essere un soggetto in possesso dei titoli previsti dal D.M. 20 marzo 2009, n. 60 e cioè diploma di laurea e diploma di specializzazione in archeologia o dottorato di ricerca in archeologia, o titolo di studio estero equipollente.

I soggetti incaricati delle attività di sorveglianza in corso d'opera di cui all'articolo 5 devono essere in possesso di laurea di vecchio ordinamento, specialistica o magistrale in Archeologia, o di titolo estero considerato equipollente. Devono inoltre avere comprovata competenza nel settore della ricerca



archeologica ed esperienza di partecipazione ad attività di sorveglianza archeologica in corso d'opera di almeno 20 (venti) mesi.

I *curricula* dei soggetti incaricati saranno preventivamente trasmessi alla Soprintendenza, che potrà così verificare il possesso dei requisiti di cui sopra.

L'organigramma del cantiere, a seconda della complessità dei lavori, potrà prevedere, previo accordo con la Soprintendenza, figure di specialisti in discipline affini e/o correlate.

Le date di inizio e termine degli interventi di cui all'articolo 2 sono registrate congiuntamente dal R.U.P. di Acque spa responsabile del Progetto e dal direttore scientifico della Soprintendenza.

Articolo 9 – Esiti degli interventi

Gli interventi previsti al precedente articolo 2 si concludono con la relazione archeologica definitiva, elaborata dal direttore scientifico della Soprintendenza, sulla base della documentazione presentata da Acque spa responsabile, secondo le modalità di cui all'articolo 6. Tali relazioni sono approvate dal Soprintendente e trasmesse ad Acque spa entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura delle indagini archeologiche preventive affinché possano essere recepite per l'elaborazione del progetto esecutivo.

Le relazioni contengono una descrizione analitica delle indagini eseguite secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito e dettano le conseguenti prescrizioni:

- caso a) contesti in cui le indagini di archeologia preventiva esauriscono l'esigenza di tutela e si considera chiusa con esito negativo la procedura, salvo quanto previsto dall'articolo 6 circa l'eventuale monitoraggio in corso d'opera.
- caso b) contesti che non evidenzino reperti leggibili come complesso strutturale unitario per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento. In tal caso la Soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente adottabili ai sensi del Codice relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
- caso c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito. Le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e la Soprintendenza avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del Codice.

In tal caso le prescrizioni potrebbero comportare l'imposizione di varianti al progetto in sede di esecutivo.

Fermo restando gli obblighi di legge per la tutela del bene le parti (Soprintendenza e Acque spa) si impegnano a:

1. concordare le azioni di protezione da mettere in atto nell'ambito del progetto;
2. trovare adeguate soluzioni tecniche che possibilmente non comportino interruzione dei cantieri;
3. assicurare la rapida prosecuzione dei lavori.

Articolo 10 – Conservazione dei reperti

Acque spa si impegna a garantire il ricovero temporaneo, per un periodo massimo pari alla durata dei lavori, dei reperti rinvenuti durante gli interventi di cui agli articoli 2 e 5 in locali idonei per conservazione e sicurezza e accessibili al Personale della Soprintendenza e ai soggetti incaricati delle suddette attività e della schedatura dei reperti. A cura di questi ultimi sarà inoltre redatto giornalmente un elenco dei reperti rinvenuti depositati. Su richiesta del direttore scientifico della Soprintendenza, Acque spa periodicamente ed in ogni caso a lavori ultimati, effettuerà il trasporto dei materiali archeologici rinvenuti presso la sede definitiva, che dovrà essere individuata da Acque spa in collaborazione con la Soprintendenza prima della fine dei lavori, anche in accordo con l'Agenzia del Demanio territorialmente competente.

Articolo 11 – Scoperta fortuita



Qualora si sia proceduto alla esecuzione di tutte le fasi previste agli articoli 2, 5 e si dovesse comunque verificare il caso di un rinvenimento fortuito successivo al nulla osta ai lavori in Progetto, si esclude preventivamente il disposto degli articoli 90 e ss. in materia di premio di rinvenimento del Codice e fatti salvo l'obbligo di denuncia e di conservazione, la Soprintendenza detterà le modalità ed i tempi di svolgimento dei necessari interventi di ricerca e tutela.

Articolo 12 – Divulgazione dei risultati delle indagini

Ogni diffusione di notizie agli organi di informazione sotto il profilo della cronaca (comunicati stampa, conferenze stampa, servizi informativi sul cantiere) è fornita congiuntamente dalla Soprintendenza e dall'Amministrazione responsabile del Progetto.

Inoltre i soggetti sottoscrittori si impegnano, in concomitanza con lo svolgimento degli interventi, a pubblicare brevi notizie, sui rispettivi siti web, il cui testo sarà elaborato congiuntamente tra Soprintendenza e Acque spa.

Entro un anno dalla fine degli interventi di cui all'articolo 2 la Soprintendenza, in collaborazione con i soggetti incaricati, si impegna a pubblicare i rapporti preliminari dei singoli interventi su "FastiOnline"; un estratto significativo di tali rapporti potrà essere pubblicato sul sito web <http://www.comitatocontrolloa1.it/>.

Articolo 13 – Obblighi di riservatezza

Con la sottoscrizione del presente accordo Acque spa si impegna all'osservanza della riservatezza su notizie, dati, informazioni di cui venga a conoscenza o che le siano comunicati in ragione del presente accordo e di cui, pertanto, si impegna a non dare diffusione salvo esplicita autorizzazione da parte della Soprintendenza.

DOTT. ANDREA MUZZI

Soprintendente

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA, AREZZO E GROSSETO**

ING. ROBERTO CECCHINI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ACQUE SPA

